GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1892 — ROMA — LUNEDI 29 FEBBRAIO — NUM. 50

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE NON UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero 55 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge sulla tutela della igiene e della sanità pubblica 22 dicembre 1888 n. 5849 (serie 3ª);

Visto l'art. 130 del regolamento speciale per la vigilanza igienica sugli alimenti, sulle bevande e sugli oggetti di uso domestico, approvato con R. decreto 30 agosto 1890 numero 7045 (serie 3ª);

Visto l'elenco dei colori nocivi compilato dal Ministero dell'Interno a norma dell'art. 43 della legge predetta, e comunicato con circolare 8 luglio 1890 ai Prefetti del Regno;

Ritenuta la necessità di evitare il pericolo di discorde interpretazione ed ottenere che la determinazione dei sali di rame nelle conserve alimentari, contemplati nel citato elenco, abbia luogo in tutto il Regno con criteri uniformi anche per gli effetti penali;

Udito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le proporzioni dei sali di rame contenuti nelle conserve alimentari, di cui all'art. 130 surriferito, devonsi calcolare in rame metallico e saranno passibili di contravvenzione soltanto quelle conserve, che contengono più di un decigramma di rame metallico per ogni chilogramma di peso.

Art. 2.

L'elenco dei colori nocivi stato modificato dal Nostro Ministro dell'Interno nell'ultimo alinea della tabella *A*, in conformità del precedente articolo, è il seguente:

ELENCO DEI COLORI NOCIVI

compilato dal Ministero dell'interno, a norma dell'art. 43 della legge sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica.

I.

Colori nocivi, che non devono essere usati in nessun caso nelle preparazioni delle sostanze alimentari e delle bevande, nella colorazione delle carte per involti di materie alimentari, e nella colorazione dei recipienti destinati alla conservazione delle sostanze alimentari stesse.

A) — *Colori inorganici.*

COLORE	Num. d'ordine	NOME PIÙ COMUNE	SOSTANZA NOCIVA contenuta	SINONIMI PIÙ NOTI O VARIETÀ dello stesso colore
Azzurro	1	Indaco di rame	Rame	
Id.	2	Bleu di montagna	Id.	Bleu minerale, inglese, di Amburgo, di calce, di rame, di Cassel, di Neuwied, azzurrite, pietra di Armenia, crisocolla azzurra.
Id.	3	Ceneri azzurre	Id.	
Giallo	4	Gialli di cromo	Piombo e cromo	Giallo di Cromo, arancio di cromo, giallo di Colonia, rosso di cromo.
Id.	5	Giallo di Cassel	Piombo	Giallo minerale, di Montpellier, di Parigi, di Verona, di Turner, giallo chimico.
Id.	6	Giallo di Napoli	Antimonio e Piombo	Antimoniato di piombo, terra di Napoli, giallolino, gialligno.
Id.	7	Orpimento	Arsenico	
Id.	8	Realgar	Id.	Risigallo.
Id.	9	Solfuro di cadmio	Cadmio	Giallo brillante.
Id.	10	Oro musivo	Stagno	
Id.	11	Ioduro di piombo	Piombo	
Id.	12	Massicot o litargirio	Id.	
Id.	13	Giallo di barite	Bario	Giallo oltremare, cromato di barite.
Id.	14	Giallo bottone d'oro	Zinco	
Verde	15	Cinabro verde	Piombo	Verde di olio, verde di cromo, verde di Napoli.
Id.	16	Verde Milory	Id.	
Id.	17	Verde di Brema	Rame	
Id.	18	Verderame	Id.	
Id.	19	Verde di montagna	Id.	Malachite, verde di Brunswick, malachite artificiale
Id.	20	Verde di Scheele	Rame ed arsenico	Verde originale, patentato, imperiale, di Cassel, di Parigi, di Lipsia, svizzero, di Mitis, nuovo, di Neuwied, maggio, scenografico.
		Verde di Schweinfurt	Id.	Verde di Kirchberg
		Verde di Vienna	Id.	
		Verde Paolo Veronese	Id.	
		Verde inglese	Id.	
Id.	21	Verde minerale	Arsenico, piombo e rame	
Rosso	22	Cinabro	Mercurio	
Id.	23	Rosso d'antimonio	Antimonio	Cinabro d'antimonio.
Id.	24	Minio	Piombo	
Id.	25	Cromato di piombo rosso	Id.	Rosso Saturno.
Id.	26	Litargirio	Id.	
Bianco	27	Bianco di piombo	Id.	Biacca, cerussa, bianco di Krems, bianco di Kremmitz. bianco di Vienna, di Londra, di Olanda.
Id.	28	Solfato di piombo	Id.	
Id.	29	Bianco di zinco	Zinco	
Id.	30	Bianco di Griffiths	Id.	

Il solfato di rame è tollerato nelle conserve di legumi verdi nella proporzione di meno di un decigramma di rame metallico per chilogramma di materiale conservato.

B) — *Colori organici.*

Gommagotta.

Materie coloranti artificiali derivate dal catrame ad eccezione delle seguenti:

crisoidina, azoflavina, rocellina, ponceau, bordeaux, scarlatto di Biebrich, giallo naftol S, fucsina solfonata, genziana.

Sono proibiti anche i colori sia inorganici che organici, non previsti nel presente elenco, i quali contengano le stesse sostanze nocive (composti di antimonio, arsenico, bario, ad eccezione del solfato, cadmio, cromo, mercurio, piombo, rame, stagno, zinco) o altre sostanze tossiche.

Il presente divieto non è applicabile nei casi di colorazione di recipienti con colori nocivi incorporati, in modo da non poter essere ceduti alle bevande o alle sostanze alimentari con cui siano posti a contatto, nella massa del vetro o dello smalto o nell'intonaco esterno dei vasi fatti di materie impermeabili all'acqua.

II.

Colori proibiti nella colorazione dei giuocattoli.

Non è permesso di colorare i giuocattoli con i colori proibiti per le sostanze alimentari.

Sono però tollerati:

1. Il cinabro e il cromato neutro di piombo, purchè adoperati come colori all'olio o applicati mediante vernice aderente e insolubile;
2. L'ossido di piombo in combinazione insolubile nelle vernici;
3. I solfuri di antimonio e di cadmio incorporati nella massa del cautchouc;
4. Il solfato di bario;
5. L'ossido di stagno;
6. I composti insolubili di zinco e di stagno incorporati nella massa del cautchouc o applicati con vernice aderente e insolubile.

III.

Colori nocivi proibiti per la colorazione di oggetti di uso domestico.

Per la colorazione delle stoffe per mobili, per abiti e per tappezzerie, nonchè delle carte dipinte per queste ultime, dei fiori, delle foglie e dei frutti artificiali, delle candele, degli oggetti di cartoleria, dei paralumi, ecc. sono proibiti i colori arsenicali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1892.

UMBERTO.

G. Nicotera.

Visto, *Il Guardasigilli:* B. Chimirri.

Il Numero 50 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Vedute le istanze degli elettori di Civitella, frazione del comune di Licenza, per essere segregata da quel comune ed aggregata a quello di Percile;

Vedute le deliberazioni dei Consigli comunali di Percile e di Licenza in data rispettivamente del 13 novembre e del 22 dicembre 1889;

Veduto il parere 15 dicembre 1891 del Consiglio provinciale di Roma;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A cominciare dal 1° maggio 1892, la frazione Civitella è distaccata dal comune di Licenza e aggregata a quello di Percile, in provincia di Roma.

Art. 2.

Fino alla costituzione dei nuovi Consigli comunali di Licenza e di Percile, cui si procederà a norma di legge, le attuali rappresentanze dei due comuni continueranno nell'esercizio delle loro attribuzioni, astenendosi però dal prendere deliberazioni che possano vincolare l'azione dei futuri Consigli.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1892.

UMBERTO.

G. Nicotera

Visto *Il Guardasigilli:* B. Chimirri.

Il Numero 760 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù delle facoltà accordate al Governo con l'art. 12 della legge 29 luglio 1879 n. 5002 (serie 2ª) e con l'articolo 5 della legge 24 luglio 1887 n. 4785 (serie 3ª);

Veduto il nostro decreto 25 dicembre 1887 n. 5162 *bis* (serie 3ª), in virtù del quale furono regolate le concessioni di ferrovie pubbliche con sovvenzione chilometrica;

Veduta la legge 30 giugno 1889 n. 6183 (serie 3ª), colla quale furono apportate modificazioni ed aggiunte al decreto Reale dianzi citato, del 25 dicembre 1887;

Sentito il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici ed il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato pei Lavori Pubblici e per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata la Convenzione stipulata addì 23 dicembre 1891 fra i Ministri dei Lavori Pubblici e del Tesoro per l'Amministrazione dello Stato ed il signor commendatore Mattia Massa, direttore generale della Società delle ferrovie per la Rete Mediterranea, per la concessione a favore della Società medesima della costruzione e dell'esercizio di una linea di ferrovia da Varese a Porto Ceresio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1891.

UMBERTO.

BRANCA.
L. LUZZATTI.

Visto, *Il Guardasigilli*: L. FERRARIS.

CONVENZIONE *per la concessione della costruzione e dell'esercizio di una ferrovia a scartamento normale da Varese a Porto Ceresio.*

Fra le loro Eccellenze il commendatore Ascanio Branca, ministro dei lavori pubblici, ed il commendatore Luigi Luzzatti, ministro del Tesoro, per conto dell'Amministrazione dello Stato, ed il commendatore ingegnere Mattia Massa, direttore generale della Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, contraente in nome della Società medesima, a ciò autorizzato dal Consiglio d'amministrazione della stessa, come risulta dall'estratto della seduta 19 dicembre 1891 annesso alla presente Convenzione, si conviene quanto appresso:

Art. 1.

Il Governo accorda alla Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo la concessione per la costruzione e l'esercizio di una ferrovia a sezione ordinaria da Varese a Porto Ceresio, che la Società stessa si obbliga di costruire ed esercitare a tutte sue spese, rischio e pericolo.

La concessione è fatta sotto l'osservanza delle disposizioni stabilite dalle leggi 29 giugno 1873 n. 1473 (serie 2a), 29 luglio 1879 n. 5002 (serie 2a), 5 giugno 1881 n. 240 (serie 3a), dall'art. 5 della legge 24 luglio 1887 n. 4785 (serie 3a), dal decreto Reale 25 dicembre 1887 n. 5162 *bis* (serie 3a), e delle condizioni generali della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, allegato *F*, e dei regolamenti dalla medesima derivanti, nonchè di quelle della presente Convenzione e del capitolato relativo ad essa allegato sotto il n. 1.

Art. 2.

Lo Stato per la concessione di questa linea accorda un sussidio di lire 3000 (tremila) al kilometro per anni 70 (settanta), esclusi i tratti comuni colle ferrovie o tramvie esistenti e quelli che non hanno sede propria a decorrere da 3 (tre) anni dopo l'apertura all'esercizio di di detta linea, regolarmente autorizzata.

Il concessionario, per gli effetti della presente convenzione, elegge il suo domicilio legale in Milano, Corso Magenta n. 24, palazzo ex-Litta.

Art. 3.

La presente convenzione non sarà valida e definitiva se non dopo approvata per decreto Reale

Fatta a Roma, quest'oggi ventitre del mese di dicembre dell'anno milleottocento novantuno.

Il ministro dei lavori pubblici
ASCANIO BRANCA.

Il ministro del Tesoro
LUIGI LUZZATTI.

Il direttore generale della Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo
MATTIA MASSA.
VINCENZO LONGHI, testimonio.
GIUSEPPE OLIVA, id.

Il capo sezione del Ministero dei lavori pubblici delegato alla stipulazione dei contratti
MARIANO FRIGERI.

CAPITOLATO per la concessione della costruzione e dell'esercizio di una strada ferrata a sezione normale da Varese a Porto Ceresio.

TITOLO I.

Oggetto della concessione

Art. 1.

Indicazione della strada ferrata che forma oggetto della concessione.

Il concessionario è obbligato ad eseguire, a tutte sue spese, rischio e pericolo, la costruzione e l'esercizio di una strada ferrata a sezione normale da Varese a Porto Ceresio, secondo il progetto esecutivo redatto dalla Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, in data 17 gennaio 1891 ed approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto dell'11 marzo 1891 n. 203.

Art. 2.

Termine per l'ultimazione dei lavori.

Il concessionario è tenuto a dare ultimati i lavori nel termine di 3 (tre) anni decorrendi dalla data della concessione.

Dovrà altresì aver fatto tutte le provviste occorrenti, perchè entro detto termine l'intera linea possa essere aperta al regolare e permanente servizio per i trasporti delle persone e delle merci.

Art. 3.

Decadenza della concessione.

Se il termine stabilito dall'articolo precedente scadrà senza che siano ultimati i lavori della strada, il concessionario si intenderà decaduto dalla concessione e non potrà più ottenerne una seconda.

Progetti e condizioni d'eseguimento.

Art. 4.

Tipo da adottarsi.

Nella costruzione della linea sarà adottato il tipo delle ferrovie economiche.

Art. 5.

Progetto definitivo.

Una copia del progetto di esecuzione approvato verrà depositata a corredo degli archivi del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 6.

Stagni e paludi.

Nella esecuzione dei lavori della linea sono assolutamente proibiti gli scavi atti a cagionare ristagni d'acqua od impaludamenti lungo la ferrovia.

Art. 7.

Traversate a livello.

L'incrociamento delle vie ordinarie con la strada ferrata dovrà eseguirsi sotto un angolo che non sia minore di 45° a meno che per circostanze eccezionali il Prefetto, sentito l'ufficio del Genio civile, non riconosca la necessità di ammettere un angolo più piccolo.

I cancelli e le barriere di cui dovranno essere munite le traversate a livello da ambo i lati della strada ferrata, nei luoghi pericolosi, saranno distanti almeno metri 3,50 dalla rotaia più vicina.

Dette chiusure dovranno lasciare la larghezza libera di varco, misurata a squadra della strada attraversata, dai quattro ai sei metri, secondo la maggiore o minore importanza della strada medesima.

Questa larghezza di varco nelle strade vicinali o private ed in quelle non carreggiabili sarà da metri due a metri quattro.

Sono ammesse le barriere da chiudersi a distanza, e per le strade mulattiere e pei sentieri le barriere fisse, limitando la custodia ai passaggi più frequentati.

In tutte le traversate a livello ambo le rotaje saranno munite di controrotaje di ferro, la lunghezza delle quali dovrà eccedere di circa metri 1.50 la larghezza libera del varco determinato con le norme precedenti.

Si darà accesso a queste attraversate a livello mediante rampa in

salita o in discesa, aventi la inclinazione più o meno dolce secondo l'importanza delle esistenti strade e previ i necessari accordi con le Amministrazioni interessate e la relativa autorizzazione nei termini di legge.

Dette rampe dovranno sempre raggiungere la strada ferrata mediante una conveniente tratta orizzontale da ambo le parti.

La inclinazione delle rampe non potrà superare il 5 per cento, tranne nei casi eccezionali con autorizzazione dell'autorità competente.

Saranno poi coperte da acconci materiali in conformità dei tronchi continuativi delle strade medesime.

Art. 8.

Chiusura della strada.

La ferrovia sarà isolata con siepe viva o con altro sistema di chiusura lungo tutto il suo percorso.

Art. 9.

Stazioni e stabilimenti accessori.

Le stazioni e le fermate saranno stabilite nelle località qui appresso designate: Varese, Indunp, Arcisate, Bisuschio-Viggiù e Porto Ceresio.

Il Ministero si riserva la facoltà di ordinare quelle aggiunte nel numero e nello stabilimento delle stazioni e fermate che in seguito riconoscesse opportune, sentito il concessionario.

Le stazioni e fermate dovranno essere costruite secondo i tipi approvati dal Ministero; salvo le aggiunte che dopo l'apertura all'esercizio fossero richieste dai bisogni del servizio.

In quelle intermedie le punte degli aghi degli scambi dei binari secondari saranno stabilite in senso contrario al corso dei treni.

Possono ammettersi scambi lungo la linea dove si trovano officine, cave, ecc., cogli opportuni binari di servizio, proteggendo il binario principale con segnali o con opportuni apparecchi automatici di sicurezza.

Il piano della via ferrata nelle stazioni avrà una pendenza non superiore al 3 per mille.

TITOLO II.

Stipulazioni diverse.

—

Art. 10.

Durata della concessione.

La concessione della strada ferrata che forma oggetto del capitolato presente è fatta per anni 90 (novanta) a decorrere dalla data del decreto Reale di approvazione della concessione medesima.

Art. 11.

Tassa di registro.

Gli atti relativi alle espropriazioni di terreni ed altri stabili necessari per la costruzione della ferrovia concessa saranno soggetti alla tassa fissa di lira una per ogni proprietà.

Art. 12.

Conservazione dei monumenti e proprietà degli oggetti d'arte trovati nelle escavazioni.

I monumenti che venissero scoperti nella esecuzione dei lavori della ferrovia non saranno menomamente danneggiati.

Il concessionario dovrà darne avviso al Governo, per mezzo del prefetto della provincia, il quale provvederà sollecitamente perchè siano trasportati, onde non impedire la continuazione dei lavori.

Per la pertinenza delle statute, medaglie, frammenti archeologici e per tutti gli oggetti antichi in genere si osserveranno le leggi ed i regolamenti in vigore.

Art. 13.

Spese di sorveglianza per la costruzione e per l'esercizio.

Dalla data del decreto Reale che approverà la presente concessione sino al termine della concessione medesima, sarà pagata dal concessionario annualmente al pubblico Tesoro la somma di lire venti per chilometro di linea di strada ferrata, in corrispettivo delle spese sostenute dal Governo per la sorveglianza della costruzione e dell'esercizio.

Art. 14.

Convogli ed orari.

Il Governo si riserva il diritto di prescrivere gli orari ed il numero dei treni fino a tre al giorno in andata e ritorno. All'infuori di questi aggiungerà il concessionario quei treni e fisserà quegli orari che troverà conformi ai suoi interessi, avendo il debito riguardo alla sicurezza dell'esercizio, coll'obbligo di denunziarli in tempo opportuno al prefetto della provincia.

Gli orari dovranno essere stabiliti in modo che da un treno all'altro decorra almeno mezz'ora.

Art. 15.

Tariffe pei trasporti.

Pei trasporti tanto dei viaggiatori che delle merci, dovrà il concessionario presentare all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici i prezzi delle tariffe, in base a quelle generali approvate per la Rete delle Strade ferrate del Mediterraneo, da considerarsi come massimi agli effetti dell'articolo 272 della legge 20 marzo 1865, allegato *F*, sui lavori pubblici.

Al trasporto di persone e di oggetti per conto del Governo e dei generi di privativa demaniale si applicherà la tariffa speciale in vigore per la rete delle Strade ferrate suddette.

Saranno pure estese al trasporto degli impiegati delle Amministrazioni centrali e provinciali e rispettive famiglie le stesse norme e riduzioni in vigore sulla rete principale anzidetta.

Art. 16.

Trasporto gratuito dei funzionari governativi incaricati della sorveglianza dell'esercizio.

I pubblici funzionari incaricati di sorvegliare l'esercizio delle ferrovie del Regno e di controllare la gestione del concessionario, verranno trasportati gratuitamente dei pari che i loro bagagli,

A tale effetto il concessionario riceverà dal Ministero dei lavori pubblici apposita richiesta di biglietti di libera circolazione permanente o temporanea, su tutte o su alcune parti della ferrovia concessa, o di biglietti per una determinata corsa, nella quale richiesta sarà indicata la classe della vettura di cui il funzionario potrà valersi.

Art. 17,

Servizio di posta.

Il servizio di posta per tutte le lettere e per i dispacci del Governo, nonchè per i pacchi postali da una estremità all'altra della linea di strada ferrata concessa, o da punto a punto della medesima, sarà fatto gratuitamente dal concessionario.

L'Amministrazione delle poste potrà richiedere al concessionario che i capi-convoglio ricevano essi i pacchi di lettere e i dispacci non che i pacchi postali per consegnarli ai capi delle diverse stazioni, i quali ne faranno per parte loro consegna agli agenti o delegati della Amministrazione delle poste incaricati di riceverli alle stazioni medesime.

Art. 18.

Trasporto della corrispondenza di servizio.

Il concessionario potrà trasportare gratuitamente sulla ferrovia soltanto le lettere ed i pieghi riguardanti esclusivamente l'amministrazione e l'esercizio della linea stessa.

Art. 19.

Stabilimento delle linee telegrafiche.

Il Governo avrà il diritto di stabilire gratuitamente le sue linee telegrafiche lungo la strada ferrata concessa, ovvero di appoggiare i fili delle sue linee sui pali di quella costrutta dal concessionario.

Le linee telegrafiche destinate esclusivamente al servizio della strada ferrata saranno sorvegliate e mantenute dal concessionario.

La sorveglianza e la manutenzione delle linee le quali abbiano anche fili per il servizio governativo, ove non venga altrimenti stabilito da speciali accordi, saranno curate dall'Amministrazione dei telegrafi dello Stato ed il concessionario corrisponderà all'Amministrazione medesima, a titolo di concorso nelle spese, l'annua somma di lire otto al chilometro pel primo filo ed altre lire cinque per ogni altro filo ad uso della Società. Si dove intendere escluso dal prezzo

suddetto il cambio dei cordoni, che attraversano le gallerie; ed il prezzo di essi coi relativi arpioni, non che le spese di mano d'opera, saranno pagati a piè di lista.

Gli agenti della ferrovia concorreranno nella sorveglianza delle linee telegrafiche compatibilmente al loro servizio e sarà obbligo dei medesimi di denunziare alla prossima stazione telegrafica od all'autorità più vicina competente i guasti sopravvenuti alle linee telegrafiche.

Il personale ed il materiale destinati alle linee telegrafiche saranno trasportati gratuitamente lungo la strada ferrata concessa.

Art. 20.

Telegrammi di servizio.

Il concessionario non potrà trasmettere altri dispacci telegrafici fuorchè quelli relativi al servizio della sua strada e sarà perciò sottoposto alla sorveglianza governativa.

Art. 21.

Telegrammi del Governo e dei privati.

Dietro richiesta del Governo il concessionario dovrà assumere anche il servizio dei dispacci telegrafici del Governo e dei privati, e dei regolamenti dell'amministrazione dello Stato e delle istruzioni che verranno date dal Ministero delle poste e telegrafi.

Il concessionario riterrà per sè il 10 per cento delle tasse interne dei telegrammi privati, scambiati fra i suoi uffici posti in località dove esistono pure uffici telegrafici governativi, senza distinzione di orario, oppure spediti all'estero o ad altre amministrazioni dai suoi uffici posti in località dove esistono uffici del Governo, anche senza distinzione di orario.

Egli riterrà il 50 per cento delle tasse interne dei telegrammi privati spediti dai suoi uffici, posti in località fornite di uffici del Governo, senza distinzione di orario, e diretti a località non provvedute di uffici governativi.

Riterrà il 90 per cento delle tasse dei telegrammi privati interni scambiati fra suoi uffici posti in località sprovvedute di uffici Governativi.

Sarà tenuto a versare nelle casse dello Stato oltre al rimanente delle tasse interne, di cui agli alinea 1°, 2°, e 3° del presente articolo, anche lo ammontare intero delle tasse dei telegrammi di Stato, accettati nei suoi uffici per l'interno e per l'estero, e l'ammontare delle tasse estere dei telegrammi privati spediti all'estero.

Art. 22.

Tronchi e stazioni comuni.

La Società concessionaria dovrà sottoporre all'approvazione del Governo le modalità di innesto e di servizio nella stazione di Varese, della linea Gallarate-Varese.

I lavori di innesto o di ampliamento della stazione di Varese saranno a carico della Società concessionaria.

Il concessionario poi sarà tenuto ad accordare al Governo od a Società concessionarie che fossero autorizzate a costruire o ad esercitare nuove linee, l'uso delle stazioni e dei tronchi parziali che potessero rendersi comuni a dette nuove linee, mediante però i compensi e sotto le condizioni che verranno d'accordo convenute, ed in caso di dissenso stabilite da arbitri.

Art. 23.

Rinunzia di privilegi.

Il concessionario rinuncia ai privilegi per le diramazioni, intersezioni e prolungamenti di linee, nonchè per le linee laterali che gli potessero competere a sensi degli articoli 269 e 270 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865 (allegato *F*).

Art. 24.

Questioni.

Tutte le questioni d'indole tecnica ed amministrativa che potranno insorgere in dipendenza della concessione saranno decise dal Ministero dei lavori pubblici, sentito il parere del Consiglio dei lavori pubblici, ed, occorrendo, anche quello del Consiglio di Stato. Le altre questioni puramente civili saranno deferite al giudizio dei tribunali ordinari.

Però, verificandosi il caso di applicare gli articoli 252, 270 e 284 della legge 20 marzo 1865 (allegato *F*) sui lavori pubblici, l'atto di compromesso stabilirà il procedimento ed i termini che dovranno osservarsi dagli arbitri.

Art. 25.

Decadenza dalla concessione per mancato compimento dei lavori.

Pel caso previsto dall'articolo 254 della detta legge e quando riesca infruttuoso anche il secondo incanto, il concessionario sarà definitivamente decaduto da tutti i diritti della concessione, e le porzioni di strada già eseguite che si trovassero in esercizio cadranno immediatamente in proprietà dello Stato, il quale sarà libero di conservarle o di abbandonarle come altresì di continuare o no i lavori ineseguiti; ed il concessionario non potrà pretendere alcun corrispettivo o prezzo per le opere già eseguite; e rispetto alle provviste sarà in facoltà dello Stato di acquistarle dietro stima fatta indipendentemente dalla loro destinazione, o di lasciarle a disposizione del concessionario.

Art. 26.

Riscatto della concessione.

Il Governo avrà facoltà di riscattare la concessione alla scadenza del 1° periodo del contratto d'esercizio della Rete Mediterranea oppure dopo trent'anni dall'apertura totale della ferrovia all'esercizio, a suo esclusivo giudizio, semprechè abbia precedentemente dato diffidamento di un anno al concessionario e mediante il corrispettivo stabilito dall'art. 284 della legge 20 marzo 1865 (allegato F) aumentato di tanti trentesimi quanti saranno gli anni pei quali si anticiperà il riscatto sul trentennio previsto dalla legge suddetta, in una misura però mai superiore a lire 2,950,000 (due milioni e novecentocinquantamila) quanto è l'importo cui ascende il progetto approvato dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici.

Art. 27.

Scelta degli impiegati pel servizio non tecnico.

Pel personale non tecnico assunto dal concessionario al suo servizio dovranno impiegarsi per un terzo almeno militari e volontari congedati, purchè aventi i requisiti morali, la attitudine fisica e l'età conveniente al disimpegno dei servizi cui potranno venire chiamati

Art. 28.

Trasporto dei membri del Parlamento.

Il concessionario è obbligato a trasportare gratuitamente sulla propria linea, i membri dei due rami del Parlamento.

Art. 29.

Risoluzione delle questioni in via amministrativa.

Al prefetto della provincia spetterà di regolare le questioni col concessionario.

In caso di dissenso la decisione della questione sarà devoluta al Ministero.

Art. 30.

Trasporto gratuito delle Autorità politiche.

Oltre ai funzionari governativi, di cui all'art. 16 di questo capitolato, dovranno essere rilasciati biglietti di libera circolazione sulla linea o sui tronchi di linea al prefetto della provincia e rispettivamente al sottoprefetto del circondario.

Art. 31.

Servizio cumulativo.

Il concessionario dovrà uniformarsi a tutte le disposizioni approvate dal Governo per il servizio cumulativo ed interno delle altre ferrovie di proprietà dello Stato o dal medesimo sovvenzionate.

Art. 32.

Acquisto di materiale fisso e mobile.

Per le provviste del materiale fisso e mobile dovrà preferirsi, a parità di condizioni, la industria nazionale, applicando le disposizioni dell'articolo 21 del capitolato per la Rete Mediterranea, approvato colla legge 27 aprile 1885 n. 3048 (Serie 3ª).

Il ministro dei lavori pubblici
ASCANIO BRANCA.

Il ministro del Tesoro
LUIGI LUZZATTI.

Il direttore generale della Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo
MATTIA MASSA.
VINCENZO LONGHI, testimone.
GIUSEPPE OLIVA, id.

Il capo sezione del Ministero dei lavori pubblici
delegato alla stipulazione dei contratti
MARIANO FRIGERI.

Società Italiana per le Strade Ferrate del Mediterraneo

SOCIETÀ ANONIMA CON SEDE IN MILANO

Capitale sociale lire 180 milioni, interamente versato

Estratto del verbale

della seduta N. 86 del Consiglio d'amministrazione, tenutasi in Milano il giorno 19 dicembre 1891.

Presenti i signori:

Allievi comm. Antonio, senatore del Regno, ff. di presidente.
Parlani comm. Antonio, vice presidente.
Arlotta comm. Mariano, consigliere.
Bingen comm Adolfo, id.
Borghese Don Francesco di Bomarzo, id.
Cattaneo cav. Roberto, id.
Cavallini cav. Luigi, id.
De Ferrari Duca Gaetano, id.
Falcone comm. avv. Giacomo, id.
Frescot comm. avv. Filiberto, senatore del Regno, id.
Maraini comm. ing. Clemente, id.
Marsaglia comm. ing. Giovanni, id.
Podestà comm. barone Andrea, senatore del Regno, id.
Rava comm. Enrico, id.
Villa comm. Achille, id.
Vimercati comm. Gaetano, id.
Visconti Venosta nobile comm. Giovanni, id.
Bigatti cav. Ambrogio, sindaco effettivo.
Silvestri cav. rag. Giovanni, id.
Massa comm. ing. Mattia, direttore generale
Peregalli avv. cav. Alessandro, segretario.

OMISSIS:

Il Consiglio, — udita l'esposizione fatta dal signor direttore generale relativamente al prolungamento della Roma-Viterbo da Porta Cavalleggeri a Trastevere e alla concessione della Varese-Porto Ceresio, — dà le più ampie facoltà alla Presidenza ed al direttore generale per continuare le pratiche col Governo, conchiudere gli accordi necessari, stipulare e firmare le convenzioni riferentisi al prolungamento e concessione di cui sopra.

OMISSIS.

Il Presidente
A. ALLIEVI.

Il Segretario
A. PEREGALLI.

Relazione *del Ministro dell'Interno,* a S. M. il Re, *nell'udienza del 7 febbraio 1892, per lo scioglimento del Consiglio comunale di Barra (Napoli).*

SIRE!

Continui reclami contro gli amministratori del comune di Barra hanno determinato il Prefetto di Napoli ad ordinare un'inchiesta per stabilire il vero stato delle cose. Ed ora, nel dare notizia del risultato di tale inchiesta, egli dichiarava che deplorevoli sono le condizioni di quel municipio, per colpa del sindaco e della Giunta.

Si sono constatati indebiti impieghi del danaro della cassa comunale, quantunque siasi poscia riparato al mal fatto con versamenti tardivi: risultò tra l'altro di non essersi curato il deposito presso la Cassa dei Depositi e Prestiti di una cauzione prestata da un appaltatore di strade. Inoltre nell'esecuzione di opere pubbliche si omisero alcune di quelle formalità che servono a garantire da ogni abuso; e taluni lavori furono fatti in modo da superare di gran lunga il preventivo approvato, con pericolo che per mancanza di fondi il progetto non possa venir completamente eseguito. Nello stabilire le indennità per le espropriazioni fatte per alcune opere pubbliche sembra che non siasi osservato un giusto criterio, riscontrandosi una larghezza nel pagamento di alcune somme non corrispondenti al bisogno.

Nel servizio di cassa e contabilità relativa era invalso un sistema scorretto, per cui il danaro del comune poteva essere stornato mediante buoni provvisori e irregolari. È da aggiungersi il massimo disordine nell'ufficio municipale, dove l'archivio è pessimamente tenuto; mancano i registri di contabilità e gli inventari non sono stati posti in regola da molto tempo.

Tutto ciò è conseguenza della assoluta mancanza di sorveglianza da parte della Giunta la quale, in causa delle irregolarità ed illegalità commesse sotto gli occhi dei suoi impiegati, non poteva certo avere la forza di esigere dai medesimi l'adempimento del loro dovere.

Da tutti questi fatti è fuor di dubbio che l'attuale Amministrazione di Barra non merita alcuna fiducia e poichè non si può tollerare il proseguimento di tali disordini, nè è da ripromettersi che la rappresentenza comunale sappia rimediare al mal fatto, è d'uopo affidare all'opera saggia di un Commissario straordinario il delicato incarico di riordinare le cose e gli uffici del comune. Provvede in questo senso l'unito schema di decreto che mi onoro di sottoporre alla augusta firma di Vostra Maestà con cui viene sciolto il Consiglio comunale di Barra.

Il Ministro
G. NICOTERA.

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Visti gli articoli 268 e 269 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 10 febbraio 1889 n. 5921 (serie 3ª);

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Barra, in provincia di Napoli è sciolto.

Art. 2.

Il signor Avv. Damiano D'Arcais è nominato Commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1892.

UMBERTO.

G. NICOTERA.

BOLLETTINO SETTIMANALE N. 8

delle malattie contagiose epizootiche nel Regno d'Italia
fino al dì 27 di febbraio 1892

REGIONE II. — Lombardia.

Brescia — Carbonchio: 1 bovino, morto, a Capriano.

REGIONE III. — Veneto.

Treviso — Carbonchio: 2 bovini, morti, a Mogliano e Mareno.

REGIONE V. — Emilia.

Modena — Tifo petecchiale dei suini: 1 letale, a Mirandola.
Carbonchio: 2 bovini, morti, a Concordia.
Ferrara — Id.: 3 bovini, morti, a Bondeno e Copparo.
Bologna — Id.: 1 bovino, morto, a Dozza.
Febbre aftosa: 22 bovini in 3 stalle ad Imola, Sala e Calderara.

REGIONE VIII. — Lazio.

Roma — Affezione morvofarcinosa: 6 letali, a Roma.
Febbre aftosa: 48 bovini, a Roma.
Scabbie degli ovini: 900 di una mandra nell'Agro Romano.
Zoppina degli ovini: 800 nell'Agro romano.

REGIONE IX. — Meridionale Adriatica.

Foggia — Carbonchio nei bovini: parecchi casi a S. Nicandro, 1 a Serracapriola.

REGIONE X. — Meridionale Mediterranea.

Napoli — Febbre aftosa: 17 bovini, a Napoli.

Roma, dal Ministero dell'Interno.

Il Direttore della Sanità Pubblica
L. PAGLIANI.

DIREZIONE GENERALE DELLA STATISTICA

BOLLETTINO demografico dei comuni capoluoghi di provincia — Mese di gennaio 1892.

Per accordo preso colla Direzione della Sanità presso il Ministero dell'interno, la Direzione della Statistica ha iniziato nel gennaio del 1889 la pubblicazione di un *Bollettino demografico mensile*, che indica, per ogni comune capoluogo di provincia, il numero dei matrimoni, dei nati, dei nati-morti, e dei morti, e per questi ultimi specifica quanti sono morti per vajuolo, per morbillo, per scarlattina, per difterite, per febbre tifoidea, per influenza, per febbre di malaria, per febbre puerperale, per tosse convulsiva, per polmonite acuta, per tisi polmonare o tubercolosi disseminata e per enterite e diarrea.

Il Bollettino viene compilato sulle dichiarazioni mediche originali delle cause di morte e sui prospetti mensili delle nascite, morti e matrimoni, che servono per la statistica del movimento dello Stato civile.

Siccome il Bollettino riguarda unicamente i comuni capoluoghi di provincia, che sono in generale importanti centri di popolazione, nei quali l'aumento annuo è causato più dall'eccedenza delle immigrazioni sulle emigrazioni, che non da quella delle nascite sulle morti, così la popolazione calcolata unicamente prendendo per base la cifra della popolazione di fatto, secondo l'ultimo censimento, ed aggiungendovi la differenza fra il numero dei nati e quello dei morti negli anni successivi, riuscirebbe nel più dei casi inferiore alla cifra reale, essendo corsi dieci anni dall' ultimo censimento. Conviene perciò che la popolazione sia determinata tenendo conto anche delle risultanze del registro municipale di anagrafe, il quale però presenta sufficienti garanzie d'esattezza solo per ciò che riguarda gli abitanti che hanno residenza nel comune. Per il calcolo della popolazione mutabile od avventizia, in mancanza di dati sicuri, è più prudente attenersi ancora ai risultati dell'ultimo censimento, perchè non è possibile tener dietro alle variazioni che avvengono continuamente nella popolazione avventizia delle singole città, per fatto di lavori edilizi o di altre opere pubbliche che possono determinare un aumento temporaneo nel numero di operai e di braccianti, i qua'i restano nel comune finchè vi trovano occupazione ma non si fanno inscrivere nel registro della popolazione.

Per conseguenza le cifre di popolazione pubblicate in questo bollettino non danno conto degli aumenti occasionali verificatisi dopo il 1881; per affluenza di operai o braccianti avventizi, e neanche delle diminuzioni che possono essere sopravvenute per sospensione di grandi opere pubbliche.

La cifra della popolazione al 31 dicembre 1890 è stata qui calcolata colle seguenti operazioni, fatte sui dati del registro d'anagrafe municipale.

1° Popolazione presente con dimora stabile nel comune al 31 dicembre 1881, esclusi i militari.

2° Nati vivi appartenenti alla popolazione che ha residenza nel comune, compresi i nati fuori del territorio comunale, dal 1° gennaio 1882 al 31 dicembre 1890.

3° Morti appartenenti alla popolazione che ha residenza nel comune, compresi i morti fuori del territorio comunale, dal 1° gennaio 1882 al 31 dicembre 1890.

4° Immigrati nel comune, iscritti nel registro della popolazione stabile, dal 1° gennaio 1882 al 31 dicembre 1890.

5° Emigrati in altri comuni del regno od all'estero, cancellati dal registro di popolazione stabile, dal 1° gennaio 1882 al 31 dicembre 1890

6° Guarnigione, secondo l'ultimo stato inviato dall'autorità militare.

7° Popolazione trovata con dimora occasionale nel comune, al 31 dicembre 1881.

8° Popolazione al 31 dicembre 1890 (1+2+4+6+7—3—5).

Complessivamente i 69 comuni capoluoghi, che al 31 dicembre 1881 avevano 4,509,159 abitanti, ne contavano 5,181,312 al 31 dicembre 1890.

La cifra dei morti per le singole malattie si riferisce ai morti nel comune, appartenenti tanto alla popolazione stabile quanto alla popolazione avventizia; soltanto nelle cifre complessive per tutte le malattie si sono indicati separatamente i morti appartenenti alle due categorie di popolazione.

Questi dati non sono sufficienti per calcolare con esattezza il quoziente di mortalità mensile della popolazione. Se si tiene conto dei viventi e dei morti appartenenti alla popolazione avventizia, il quoziente pecca per eccesso, perchè nelle città che sono capoluogo di provincia hanno sede gli istituti ospitalieri più importanti, gli ospedali militari divisionali, i maggiori stabilimenti carcerari, ecc., nei quali avvengono numerose morti d'individui non appartenenti alla popolazione stabile del comune. Invece, se si calcola il quoziente di mortalità per la sola popolazione stabile, si ottengono cifre troppo basse, perchè il bollettino non tiene conto degli atti di morte registrati per *trascrizione*, cioè pegli individui che avevano residenza nel comune, ma sono morti in altri comuni del regno od all'estero. In questo secondo caso però, l'errore che si commette non può essere grave, giacchè nelle grandi città sono relativamente poche le persone morte fuori del luogo di loro dimora abituale. Il Bollettino demografico, varrà a far conoscere le variazioni mensili del quoziente di mortalità, ed il numero dei morti per alcune malattie più comuni o più caratteristiche per determinare le condizioni sanitarie locali. Esso è un complemento del bollettino sanitario mensile, che si pubblica pure nella *Gazzetta Ufficiale*, e che dà conto dei *casi* di malattia infettiva denunziati dai medici curanti nei singoli comuni del regno. Essendosi riconosciuto che nelle città popolose, nelle quali vi sono molti medici liberi esercenti, è difficile ottenere da tutti le denunzie richieste, si è cercato di supplire in parte a questa deficienza col mezzo di una statistica mensile dei morti.

COMUNI	Popolazione totale al 31 dicembre 1890 secondo i registri comunali d'anagrafe	NUMERO						Totale dei morti nel mese di gennaio 1891	MORTI NEL GENNAIO 1892 PER LE MALATTIE SOTTOINDICATE											
		Dei matrimoni	Dei nati	Dei nati-morti	Dei morti nella popolazione															
					Residente	Avventizia	Totale		Vajuolo	Morbillo	Scarlattina	Difterite	Pertosse	Febbre tifoidea	Influenza	Febbre da malaria	Febbre puerperale	Polmonite crupposa e bronco polmonite	Tisi polmonare, tubercolosi, scrofola e tabe mesenterica	Enterite e diarrea
Alessandria	72583	61	171	4	235	18	253	138	—	4	—	5	—	2	9	—	—	53	22	9
Cuneo	28319	10	68	11	143	7	150	65	—	—	—	4	—	—	17	—	—	40	5	10
Novara	38490	32	113	4	136	41	177	122	—	—	—	5	1	1	10	1	—	27	11	7
Torino	320808	135	718	44	1314	113	1427	784	1	34	—	6	11	8	153	1	2	385	92	35
Genova	206485	72	528	25	942	39	981	538	5	3	2	1	1	3	50	1	—	293	66	28
Porto Maurizio	7376	1	20	1	16	2	18	30	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	2	—
Bergamo	41000	33	100	16	186	27	213	121	—	—	—	1	—	—	17	—	—	23	11	11
Brescia	66401	50	172	17	202	31	233	216	—	6	2	—	—	3	5	1	—	44	17	11
Como *	36861	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cremona	34534	16	92	3	172	40	212	115	—	3	—	—	1	2	37	1	—	23	16	4
Mantova	29510	10	69	8	157	19	176	107	—	—	—	—	—	2	5	1	—	32	13	9
Milano *	414551	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pavia	33549	19	102	4	159	19	178	109	—	—	—	—	—	1	26	—	—	21	14	6
Sondrio	7802	3	12	1	13	—	13	13	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	—

* I comuni segnati con asterisco non hanno inviato le notizie in tempo per poterle comprendere nel presente Bollettino.

COMUNI	Popolazione totale al 31 dicembre 1890 secondo i registri comunali d'anagrafe	NUMERO						Totale dei morti nel mese di gennaio 1891	MORTI NEL GENNAIO 1892 PER LE MALATTIE SOTTOINDICATE											
		Dei matrimoni	Dei nati	Dei nati-morti	Dei morti nella popolazione: Residente	Avventizia	Totale		Vaiuolo	Morbillo	Scarlattina	Difterite	Pertosse	Febbre tifoidea	Influenza	Febbre da malaria	Febbre puerperale	Polmonite crupposa e bronco-polmonite	Tisi polmonare, tubercolosi, scrofola e tabe mesenterica	Enterite e diarrea
Belluno	17355	10	36	—	75	5	80	42	—	—	—	—	2	1	17	—	—	19	1	1
Padova *	79327	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rovigo	11800	6	22	5	47	4	51	31	—	—	—	1	—	—	4	1	—	4	5	1
Treviso	33000	11	82	1	141	10	151	93	—	—	—	2	—	1	46	1	—	12	7	7
Udine	36044	6	81	4	104	29	133	81	—	—	—	—	—	—	5	—	—	22	10	7
Venezia	158019	60	384	24	885	53	938	534	—	—	—	8	—	—	86	1	—	242	55	29
Verona *	70679	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vicenza	40844	8	81	2	168	13	181	104	—	—	—	3	—	1	15	—	—	27	10	6
Bologna	143607	55	329	23	752	43	795	431	—	—	6	5	—	11	42	—	1	200	53	17
Ferrara	82000	44	252	18	311	10	321	301	4	—	9	1	8	2	33	1	1	23	20	25
Forlì	43517	27	134	2	122	2	124	110	—	—	—	—	1	2	4	—	—	31	10	5
Modena	64296	17	157	7	242	10	252	199	—	4	—	1	—	2	20	1	1	44	11	14
Parma	50796	18	109	4	231	37	268	169	—	—	2	—	1	5	28	1	1	63	18	5
Piacenza *	37123	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ravenna	65000	28	143	4	220	(a)	220	161	—	—	4	9	—	—	—	1	—	63	9	3
Reggio Emilia	55266	21	159	3	201	22	223	200	—	—	—	—	—	—	4	—	—	41	18	8
Arezzo *	42500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Firenze	191453	86	446	20	857	115	972	726	1	27	—	3	—	5	20	—	1	297	74	22
Grosseto *	8622	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Livorno	104960	37	232	10	353	12	365	323	—	—	—	1	—	2	25	—	3	97	20	15
Lucca	75471	21	144	9	286	20	306	188	—	—	1	—	—	4	47	—	—	62	18	5
Massa e Carrara	22675	12	77	5	59	2	61	61	—	—	—	—	—	—	1	—	—	7	7	3
Pisa *	60372	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Siena	28586	5	65	4	72	25	97	124	—	—	2	—	1	1	2	—	—	8	7	3
Ancona	53307	26	157	2	155	3	158	124	—	—	—	—	—	1	11	—	—	21	11	7
Ascoli Piceno *	28091	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Macerata	22583	12	60	4	46	4	50	74	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	1	1
Pesaro e Urbino	24031	12	83	1	73	6	79	89	—	—	—	—	—	1	—	—	—	12	7	2
Perugia	54786	31	153	14	177	11	188	141	—	—	—	3	—	5	12	1	—	30	6	6
Roma	423217	178	1220	76	924	307	1231	968	—	2	1	24	—	9	89	16	2	253	136	41
Aquila degli Abruzzi	20000	8	72	4	40	—	40	49	—	—	—	—	—	3	1	—	—	2	5	2
Campobasso *	16500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Chieti *	24000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Teramo *	22400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avellino	26000	15	83	6	50	3	53	73	—	—	—	—	—	—	1	—	—	11	4	3
Benevento	26000	16	83	5	75	—	75	77	—	4	2	—	—	1	—	1	—	15	—	6
Caserta	34253	13	128	12	82	—	82	78	—	—	—	—	1	1	—	—	—	20	2	5
Napoli *	530872	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Salerno	38000	23	212	11	138	—	138	125	—	1	—	—	—	—	—	1	1	16	6	11
Bari delle Puglie	70100	43	263	28	141	5	146	160	—	5	5	2	—	5	1	1	—	8	10	15
Foggia	43460	26	210	6	122	7	129	125	—	—	—	2	—	1	—	6	1	26	3	8
Lecce	28626	16	100	7	54	—	54	68	—	—	—	4	—	1	—	2	—	9	3	2
Potenza	21000	6	64	11	32	2	34	54	—	—	—	—	—	—	3	—	—	6	—	4
Catanzaro	30000	19	136	2	106	1	107	112	—	—	—	3	—	1	—	5	—	9	5	6
Cosenza	19000	9	64	3	65	4	69	53	—	—	—	—	1	—	7	—	—	7	9	3
Reggio di Calabria	42487	16	157	14	102	—	102	119	—	5	3	—	1	4	3	—	1	13	7	13
Caltanissetta	33932	22	148	15	87	2	89	95	—	—	—	9	—	1	—	—	—	8	4	10
Catania *	109687	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Girgenti	23454	16	110	6	48	6	54	69	—	—	—	—	—	3	—	2	—	3	4	5
Messina *	142000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Palermo	267416	159	970	58	581	(a)	581	741	—	—	—	8	—	8	—	—	—	91	34	44
Siracusa	27000	16	132	4	47	—	47	58	—	—	—	1	—	2	1	1	—	4	4	5
Trapani *	44790	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cagliari	41512	30	122	9	98	17	115	109	—	—	—	2	—	5	5	5	—	17	14	6
Sassari	39200	17	125	8	103	1	104	87	—	—	—	4	—	2	—	—	1	16	13	11

Roma, addì 29 febbraio 1892.

* I comuni segnati con asterisco non hanno inviato le notizie in tempo per poterle comprendere nel presente Bollettino.

(a) Manca la divisione dei morti secondochè appartenevano alla popolazione stabile od a quella avventizia.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso (2ª *Pubblicazione*).

Venne chiesto lo svincolo ed il tramutamento al portatore della rendita di L. 20, iscritta sotto il n. 833781 del consolidato 5 %, al nome di Baseggio Giuseppe-Corrado fu Francesco, domiciliato a Roccasecca (Caserta), ipotecata a favore dell'Amministrazione delle poste, per la cauzione dovuta dal titolare nella sua qualità di portapieghi sulla ferrovia Roccasecca-Arce, il di cui corrispondente certificato è stato ceduto al signor Romolo Ramoni fu Raimondo, con attergatavi dichiarazione 20 gennaio 1887, autenticata lo stesso giorno dall'agente di cambio cav. Cesare Ademollo.

Siccome nella suddetta dichiarazione di cessione, e precisamente nel posto dell'indicazione del nome del cessionario, si riscontra una alterazione, per guisa che non si può, con sicurezza, constatare cosa vi fosse prima scritto; così ai termini e per gli effetti del disposto dagli articoli 60 e 72 del regolamento sull'Amministrazione del Debito pubblico, approvato col R. decreto 8 ottobre 1870 n. 5942, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che intervengano opposizioni notificate regolarmente a questa Direzione Generale, si farà luogo al chiesto svincolo e tramutamento della rendita anzidetta.

Roma, li 14 febbraio 1892.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

BOLLETTINO METEORICO
DELL' UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 27 febbraio 1892

STAZIONI	STATO DEL CIELO 8 ant.	STATO DEL MARE 8 ant.	TEMPERATURA Massima (nelle 24 ore precedenti)	TEMPERATURA Minima (nelle 24 ore precedenti)
Belluno	coperto	—	3 8	0 6
Domodossola	coperto	—	11 0	3 0
Milano	coperto	—	7 2	3 7
Verona	coperto	—	7 6	4 6
Venezia	coperto	calmo	5 0	3 0
Torino	nebbioso	—	8 8	3 8
Alessandria	coperto	—	8 5	3 8
Parma	coperto	—	4 6	2 8
Modena	coperto	—	6 9	3 5
Genova	sereno	calmo	9 8	5 1
Forlì	3|4 coperto	—	9 4	5 0
Pesaro	3|4 coperto	mosso	12 2	4 4
Porto Maurizio	1|4 coperto	calmo	14 3	5 2
Firenze	sereno	—	12 0	2 2
Urbino	coperto	—	8 9	1 2
Ancona	coperto	legg. mosso	11 9	5 6
Livorno	sereno	calmo	13 8	5 4
Perugia	3|4 coperto	—	13 9	6 4
Camerino	nebbioso	—	12 1	3 2
Chieti	nebbioso	—	12 4	2 0
Aquila	coperto	—	10 1	4 1
Roma	coperto	—	14 5	7 2
Agnone	nebbioso	—	9 1	5 4
Foggia	—	—	—	—
Bari	coperto	calmo	13 4	9 8
Napoli	coperto	mosso	13 5	11 3
Potenza	coperto	—	10 7	5 9
Lecce	coperto	—	13 7	9 5
Cosenza	nebbioso	—	13 4	5 0
Cagliari	coperto	mosso	19 0	3 5
Reggio Calabria	—	—	—	—
Palermo	coperto	calmo	21 3	6 8
Catania	1|4 coperto	calmo	17 8	8 4
Caltanissetta	nebbioso	—	12 3	7 5
Siracusa	3|4 coperto	calmo	16 8	9 0

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano
Il dì 27 febbraio 1892

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì . . . . . = 762,6
Umidità relativa a mezzodì . . . . . = 87
Vento a mezzodì . . . . . . Sud debole.
Cielo . . . . piovigginoso.
Termometro centigrado { Massimo = 15°,8. Minimo = 7°,2.
Pioggia in 24 ore: mm. 1.8.

Li 27 febbraio 1892.

In Europa pressione ancora notabilmente elevata sulla Russia centrale e meridionale, alquanto bassa al Sudovest. Riga 774; Zurigo 766; golfo di Guascogna 755.

In Italia nelle 24 ore: barometro sensibilmente salito sull'Italia superiore, leggermente disceso al Sud del continente; piogge sul versante Adriatico e in diverse stazioni al Centro e Nord; venti qua e là forti settentrionali al Nord, calma al Sud; temperatura sempre mite.

Stamane: sereno in Liguria, nuvoloso, coperto o nebbioso altrove; venti generalmente deboli meridionali al Sud, vari al Nord; barometro a 766 mill. lungo la costa ionica, a 765 in Piemonte, leggermente depresso da 760 a 767 mill. in Sardegna.

Mare calmo o mosso.

Probabilità: venti freschi settentrionali al Nord, meridionali al Sud; cielo nuvoloso con piogge; temperatura in diminuzione al Nord, sempre mite al Sud, mare mosso o agitato.

BOLLETTINO METEORICO
DELL' UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 28 febbraio 1892.

STAZIONI	STATO DEL CIELO 8 ant.	STATO DEL MARE 8 ant.	TEMPERATURA Massima (nelle 24 ore precedenti)	TEMPERATURA Minima (nelle 24 ore precedenti)
Belluno	coperto	—	6 6	2 0
Domodossola	coperto	—	10 5	3 5
Milano	coperto	—	9 0	4 5
Verona	piovoso	—	8 0	4 6
Venezia	coperto	calmo	8 2	4 5
Torino	nebbioso	—	7 3	4 5
Alessandria	piovoso	—	8 3	4 9
Parma	piovoso	—	7 7	4 0
Modena	coperto	—	8 8	5 2
Genova	coperto	legg. mosso	11 3	6 5
Forlì	piovoso	—	8 4	4 0
Pesaro	coperto	calmo	7 6	5 4
Porto Maurizio	coperto	calmo	13 8	7 5
Firenze	piovoso	—	13 6	7 5
Urbino	nebbioso	—	5 6	2 0
Ancona	piovoso	calmo	7 9	—
Livorno	coperto	calmo	15 0	6 0
Perugia	nebbioso	—	13 9	7 9
Camerino	piovoso	—	5 8	2 9
Chieti	nebbioso	—	8 6	2 0
Aquila	coperto	—	10 4	6 1
Roma	coperto	—	15 8	11 5
Agnone	coperto	—	7 8	5 5
Foggia	piovoso	—	13 9	7 5
Bari	coperto	calmo	13 4	11 3
Napoli	coperto	legg. mosso	14 0	10 7
Potenza	coperto	—	12 7	7 0
Lecce	piovoso	—	15 0	11 3
Cosenza	nebbioso	—	18 6	5 8
Cagliari	coperto	calmo	16 0	—
Reggio Calabria	coperto	agitato	16 8	13 9
Palermo	coperto	calmo	20 7	11 8
Catania	coperto	calmo	16 5	11 3
Caltanissetta	coperto	—	12 5	8 0
Siracusa	coperto	legg. mosso	17 8	10 0

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano
Il dì 28 febbraio 1892

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,65.

Barometro a mezzodì . . . . . = 759 5
Umidità relativa a mezzodì. . . . . . = 89
Vento a mezzodì . . . . . . Sud moderato.
Cielo a mezzodì . . . . piovoso.
Termometro centigrado { Massimo = 15°,0. Minimo = 11°,5.
Pioggia in 24 ore: mm. 4.7.

Li 28 febbraio 1892.

In Europa pressione elevata sulla Russia meridionale e sul Mar Nero, alquanto bassa all'occidente. Kiew, Odessa 772; Zurigo 760; costa occidentale Francia 754.

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso dovunque; piogge sul continente, piuttosto copiose al Centro, scarse al Sud; scirocco forte al Sud della Sardegna, venti deboli o calma altrove; temperatura elevata.

Stamane: cielo coperto, nebbioso o piovoso; venti deboli a freschi sciroccali al Centro e Sud del continente, calma al Nord; barometro a 759 m'll. nel golfo di Genova, da 761 a 762 sulla valle padana, a 764 lungo la costa ionica.

Mare qua e là mosso o agitato lungo la costa tirrenica e sicula.

Probabilità: venti freschi intorno al levante al Nord, meridionali al Sud; cielo coperto con piogge; temperatura mite; mare mosso o agitato.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Sabato 27 febbraio 1892.

***Presidenza del presidente* FARINI.**

La seduta è aperta alle ore 2,30.

CENCELLI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Presentazione di un progetto di legge.

LUZZATTI, ministro del Tesoro, presenta un progetto per modificazioni alla legge 11 luglio 1889, relativo agli appalti alle società cooperative.

Ne chiede l'urgenza, che è accordata.

Seguito della discussione del progetto di legge: « Provvedimenti per gli infortuni nel lavoro » (N. 33).

PRESIDENTE, rammenta che nella tornata di ieri si giunse fino all'approvazione del settimo articool.

Su proposta del relatore pone ora simultaneamente in discussione gli articoli 8 e 10 così concepiti:

Art. 8.

Nel termine di due mesi dalla promulgazione della presente legge, i padroni o capi d'imprese e industrie, obbligati all'assicurazione degli operai a termine degli articoli 2 e 3, devono denunziare la natura della loro impresa o industria e il numero dei loro operai a prefetto della provincia, che ne darà tosto notizia al Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Entro quattro mesi dalla data di questa denuncia al prefetto, deve essere stipulato il contratto di assicurazione presso gli Istituti di cui all'art. 6.

Il termine indicato nel comma primo del presente articolo, per le imprese ed industrie di nuovo impianto, comincia a decorrere dal giorno in cui si è dato principio al lavoro.

Per gli operai avventizi si applica la disposizione dell'art. 10.

Art. 10.

La Cassa Nazionale provvederà, nel termine di sei mesi, coll'approvazione del Governo a stabilire forme speciali di assicurazione per gli operai avventizi. Norme identiche od analoghe devono essere adottate dalle Società private, che intendono esercitare l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro.

Per l'assicurazione degli operai avventizi il termine indicato nel primo comma dell'art. 8, comincierà a decorrere dalla data dell'attuazione delle norme speciali, di cui nel presente articolo.

In seguito a dichiarazioni del senatore Auriti, relatore e del ministro, relative alla miglior forma da darsi al testo dei due articoli, ed in seguito alla dichiarazione fatta dal senatore Annoni, che già la Cassa Nazionale provvede agli infortuni degli operai avventizi e che sarà facile provvedere alle tariffe, gli articoli 8 e 10 sono approvati con queste variazioni: all'art. 8 il secondo comma comincierà colle parole « Entro sei mesi » e all'art. 10 si dirà: « La Cassa Nazionale provvederà, nel termine di tre mesi ecc. »

L'art. 9 è così concepito:

Art. 9.

Il committente o capo dell'impresa o industria deve, nel termine di quindici giorni dalla stipulazione del contratto di assicurazione, darne notizia al prefetto della provincia.

Il prefetto trasmetterà, alla fine di ogni mese, al ministro di agricoltura, industria e commercio, la lista completa dei contratti di assicurazione, che gli furono denunziati nel mese stesso.

Le norme per la denunzia e le indicazioni, che dovrà contenere, saranno fissate nel regolamento di cui all'art. 22.

AURITI, relatore, osserva che all'Ufficio centrale sarebbe parso opportuno che le persone tenute alle indennità dovessero entro quindici giorni dall'assicurazione, sotto pena di un'ammenda da 10 a 50 lire, spedire per la posta con plico assicurato alla pretura, nella cui giurisdizione ha luogo il lavoro, copia in carta esente da bollo della polizza e documento dell'eseguita operazione.

Il pretore avrebbe dovuto conservare l'atto negli archivi, acciò potessero prenderne notizia senza spese, le parti interessate, e dare immediatamente avviso del deposito al Ministero per mezzo del prefetto della provincia.

CHIMIRRI, ministro di grazia e giustizia, avuto riguardo alla semplicità della procedura e al soverchio carico dei lavori del pretore, prega l'Ufficio centrale di non insistere.

L'art. 9 è approvato senza modificazione.

CHIMIRRI, ministro di grazia e giustizia, propone che all'art. 11 del progetto ministeriale si sostituisca il seguente:

Art. 11.

La misura delle indennità garantite agli operai, in caso di infortunio, non dovrà essere inferiore a quella stabilita qui appresso:

1. Nel caso di inabilità permanente assoluta, l'indennità sarà eguale a cinque salari annui;

2. Nel caso d'inabilità permanente parziale, l'indennità sarà eguale a cinque volte la parte di cui è stato ridotto il salario annuo, in conseguenza dell'inabilità;

3. Nel caso di inabilità temporanea assoluta, l'indennità sarà giornaliera ed eguale a metà del salario medio, e dovrà pagarsi per tutta la durata dell'infermità, a cominciare dall'undecimo giorno fino al limite massimo di 360 giorni;

4. Nel caso d'inabilità temporanea parziale, l'indennità giornaliera sarà uguale alla metà della riduzione subita dal salario medio per effetto dell'inabilità stessa, e dovrà pagarsi nei medesimi limiti di tempo indicati nel numero precedente;

5. Nel caso di morte l'indennità sarà eguale a quattro salari annui, e sarà devoluta ai discendenti, agli ascendenti, al coniuge, ai figli

naturali, ai fratelli e alle sorelle che non abbiano raggiunto l'età maggiore, nell'ordine e secondo le regole stabilite dalle vigenti leggi sulle successioni legittime.

In mancanza di queste persone l'indennità sarà versata al fondo speciale stabilito coll'art. 24.

I criteri per determinare il grado d'inabilità, sia temporanea che permanente, saranno stabiliti dal regolamento di cui all'art. 25 della presente legge.

AURITI, relatore, fa osservare che si potrebbe dire *incapacità* al lavoro in luogo di *inabilità*, conforme al linguaggio del Codice penale.

Spiega i criteri seguiti dall'Ufficio centrale, per determinare la misura delle indennità, e gli individui cui queste spettano.

Giustifica il seguente emendamento:

« La misura legale delle indennità è stabilita nei seguenti termini:

1. Nel caso d'incapacità permanente assoluta al lavoro, l'indennità sarà eguale a cinque salari annui;

2. nel caso d'incapacità permanente parziale, l'indennità sarà eguale a cinque volte la parte di cui è stato ridotto il salario annuo, in conseguenza dell'incapacità;

3. nel caso d'incapacità temporanea assoluta, l'indennità sarà giornaliera ed eguale a metà del salario medio, e dovrà pagarsi per tutta la durata dell'incapacità, a cominciare dall'undecimo giorno, fino al limite massimo di 360 giorni;

4. nel caso d'incapacità temporanea parziale, l'indennità giornaliera sarà eguale alla metà della riduzione subita dal salario medio, per effetto dell'incapacità stessa, e dovrà pagarsi nei medesimi limiti di tempo indicati nel numero precedente;

5. nel caso di morte:

a) L'indennità sarà di quattro salari annui e sarà devoluta ai figli, ai genitori, ai discendenti ed ascendenti legittimi, al coniuge, ai fratelli e sorelle minorenni o impotenti, secondo le regole del Codice civile sulle successioni legittime, con le seguenti modificazioni:

Il figlio minore di anni 14 o impotente è computato per due;

Il discendente minore di anni 14 o impotente, che venga per rappresentazione, è computato per due volte la persona rappresentata, senza che siano menomati i diritti di quelli che concorressero per lo stesso titolo di rappresentazione;

La moglie, e se impotenti, il marito, i genitori legittimi sono computati ciascuno per un figlio, il genitore naturale per un figlio naturale.

Delle persone chiamate a succedere con questo n. 5, quelle designate nei tre capoversi antecedenti concorrono simultaneamente in prima linea, le altre nell'ordine assegnato ad esse dal codice civile.

S'intendono impotenti le persone incapaci, per vizio di corpo o di mente, a provvedere al proprio sostentamento;

b) In mancanza delle persone chiamate come sopra, l'indennità sarà versata al fondo speciale, di cui all'art. 29, per l'uso in esso articolo indicato.

6. I criteri per determinare il grado d'incapacità, sia temporanea, sia permanente, saranno stabiliti col regolamento di cui all'art. 32.

7. Il salario annuo si valuta come eguale a trecento volte il salario giornaliero, sino al limite massimo di lire 1800.

Il salario giornaliero risulta dividendo per trenta la somma delle mercedi avute dall'operaio negli ultimi trenta giorni di lavoro; se il numero dei giorni di lavoro sia inferiore a trenta, il salario medesimo risulterà dalla media aritmetica delle mercedi corrisposte in quel dato numero di giorni.

8. L'apprendista senza salario, ma che partecipa all'esecuzione del lavoro, è equiparato all'operaio al solo effetto di avere assicurata una indennità fissa di lire 1000 in caso d'incapacità permanente assoluta, e di lire 800 in caso di morte da attribuirsi con le norme del n. 5.

A detta indennità non potrà essere inferiore, negli stessi casi, quella dell'apprendista con salario.

L'oratore termina proponendo che l'art. 11 venga definitivamente redatto delle seguenti parti:

1. La intestazione dell'articolo ministeriale;

2. L'emendamento svolto dal relatore fino al n. 6 inclusivo;

3. Sospensione del n. 7;

4. Il resto dell'emendamento;

5. Sostituzione della parola *incapacità* a quella di *inabilità*, conforme al Codice penale.

PRESIDENTE, dà lettura del testo dell'art. 11, come riuscirebbe nuovamente formulato coll'emendamento e modificazioni proposte dall'Ufficio centrale.

ANNONI, dice che la casistica proposta dall'Ufficio centrale creerebbe complicazioni e difficoltà.

L'andamento pratico dei pagamenti potrà dare luogo a responsabilità.

Consente tuttavia in alcuni concetti dell'Ufficio centrale.

GRIFFINI, si associa alle idee dell'onor. Annoni circa la casistica proposta.

Rileva gli inconvenienti di alcune ipotesi proposte dall'Ufficio centrale.

AURITI, relatore, riconosce la praticità delle osservazioni del senatore Annoni.

La casistica però sembrava richiesta dall'indole della disposizione che deve regolare un caso di successione, caso che è sempre complicato.

L'Ufficio centrale seguì la via tracciata da altri paesi.

Ritira l'emendamento al n. 5 dell'articolo in discussione.

CHIMIRRI, ministro di grazia e giustizia, osserva che la formola del progetto ministeriale può parere meno perfetta, ma è certo più pratica.

Accetta volentieri il numero 8 dell'emendamento dell'ufficio centrale.

Preferirebbe la parola « inabilità », ma accetta, se il relatore insiste, quella « incapacità ».

CALENDA V. propone, per eliminare dubbi d'interpretazione, che il n. 5 sia modificato in modo che si capisca come l'età minore sia richiesta solo per i fratelli e le sorelle.

In seguito a proposte concordate fra il senatore Calenda V., il relatore e il ministro, l'art. 11 viene dal presidente posto ai voti e definitivamente approvato nel testo seguente:

Art. 11.

La misura delle indennità garantite agli operai, in caso d'infortunio, non dovrà essere inferiore a quella stabilita qui appresso:

1. Nel caso d'inabilità permanente assoluta, l'indennità sarà eguale a cinque salari annui;

2. Nel caso d'inabilità permanente parziale, l'indennità sarà eguale a cinque volte la parte di cui è stato ridotto il salario annuo, in conseguenza dell'inabilità;

3. Nel caso di inabilità temporanea assoluta, l'indennità sarà giornaliera ed eguale a metà del salario medio, e dovrà pagarsi per tutta la durata dell'infermità, a cominciare dall'undecimo giorno fino al limite massimo di 360 giorni;

4. Nel caso d'inabilità temporanea parziale l'indennità giornaliera sarà uguale alla metà della riduzione subita dal salario medio per effetto dell'inabilità stessa, e dovrà pagarsi nei medesimi limiti di tempo indicati nel numero precedente;

5. Nel caso di morte l'indennità sarà eguale a quattro salari annui, e sarà devoluta ai discendenti, agli ascendenti, al coniuge, ai figli naturali ed ai fratelli e sorelle minorenni che non abbiano raggiunto l'età maggiore, nell'ordine e secondo le regole stabilite dalle vigenti leggi sulle successioni legittime.

In mancanza di queste persone l'indennità sarà versata al fondo speciale stabilito coll'art. 24.

6. L'apprendista senza salario, ma che partecipa all'esecuzione del lavoro, è equiparato all'operaio al solo effetto di avere assicurata una indennità fissa di L. 1000 in caso d'inabilità permanente assoluta, e di L. 800 in caso di morte, da attribuirsi con le norme del n. 5.

A detta indennità non potrà essere inferiore negli stessi casi, quella dell'apprendista con salario.

I criteri per determinare il grado di inabilità sia contemporanea che permanente, saranno stabiliti col regolamento di cui all'art. 25 della presente legge.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo che costituisce il secondo emendamento all'art. 11 del progetto ministeriale originario.

A tale articolo si darà per ora il n. 11 *bis*.

Eccone il testo:

« Mediante convenzione fra la persona colpita dall'infortunio e l'istituto assicuratore, il capitale assicurato si può convertire in una rendita ».

AURITI, relatore, propone e svolge il seguente emendamento:

« Le indennità in capitale già liquidate agli operai colpiti da incapacità permanente, e ai successori di quelli morti per effetto dell'infortunio, possono convertirsi in pensione mediante contratto con la Cassa di assicurazione, da omologarsi, con ordinanza in Camera di consiglio dal tribunale nella cui giurisdizione ha sede la Cassa ».

ANNONI non crede necessario nè opportuno l'intervento dell'autorità giudiziaria.

AURITI, relatore, osserva che l'intervento del giudice è richiesto come garentia contro la possibilità d accordi non liberi, carpiti allo operaio o alla famiglia di lui in istato di bisogno dal debitore che ha in mano il denaro.

FINALI, si associa alle considerazioni del senatore Annoni.

La commutazione del capitale in rendita è cosa facilissima.

Vorrebbe che all'articolo del ministro si dicesse « Mediante convenzione fra la persona colpita dall'infortunio o i suoi successori, ecc. ».

CHIMIRRI, ministro di grazia e giustizia, crede che l'emendamento proposto dal senatore Finali non sia necessario.

ANNONI, propone che la facoltà della conversione del capitale in rendita si accordi al vedovo o alla vedova od ai figli fino a che sono minorenni.

AURITI, relatore, crede utile l'emendamento del senatore Finali.

PASCALE avverte che, rimettendosi tutto alla convenzione, non vi è più la garanzia che nascerebbe dal fatto che la convenzione è un puro calcolo di tavole aritmetiche.

CALENDA V. prega l'Ufficio centrale di desistere dal suo emendamento.

Non vede alcun pericolo nel testo dell'art. 11 *bis*.

ANNONI osserva che se non vi sono tabelle di conversione, vi sono però le tabelle della probabilità della vita.

L'operaio ha già molte garanzie senza bisogno della omologazione del giudice.

AURITI, relatore, osserva che egli fu ed è convintissimo della bontà della pensione in luogo della somma capitale.

Ritira il suo emendamento.

PASCALE osserva che l'operaio può sempre essere tratto in errore perchè ignora le tabelle della probabilità della vita.

Il tribunale dovrebbe omologare le convenzioni, viste le tabelle.

CHIMIRRI, ministro di grazia e giustizia, accetta il solo emendamento Finali.

L'articolo è approvato con questo emendamento.

PRESIDENTE, pone ai voti l'art. 11 quatuor come quarto emendamento all'art· 11, essendosi sospeso l'art. 11 ter.

Art. 11 quatuor.

Per gli effetti di cui ai numeri 1, 2 e 5 dell'articolo 11, il salario annuo si valuta come eguale a trecento volte il salario giornaliero.

Il salario giornaliero risulta dividendo per trenta la somma delle mercedi riscosse dall'operaio negli ultimi trenta giorni di lavoro; se il numero dei giorni di lavoro sia inferiore a trenta, il salario medesimo risulterà dalla media aritmetica delle mercedi corrisposte in quel dato numero di giorni.

AURITI, relatore, propone che il primo comma dopo le parole salario giornaliero dica, « sino al limite massimo di lire 1800 ».

L'art. 11 quatuor è approvato con questo emendamento accettato dal ministro.

PRESIDENTE pone in discussione l'art. 12.

Art. 12.

Le indennità assegnate dalle Società o Compagnie private di assicurazione e dalle Casse, ond'è parola nel n. 1 dell'art. 7, non possono, per nessun caso d'infortunio, essere inferiori a quelle che vengono nel caso identico liquidate dalla Cassa Nazionale in esecuzione dell'articolo precedente.

Qualunque patto in contrario è nullo. Tuttavia è consentito alle dette Casse e alle Società private di stabilire a favore del danneggiato altre indennità e compensi, che nel loro complesso equivalgano a quelli stabiliti dalla Cassa Nazionale.

AURITI, relatore, crede che dopo ciò che si è votato, la prima parte dell'articolo possa scomparire, e che al 2° comma possa in parte sostituirsi la dizione generica che vorrebbe l'Ufficio centrale e che potrebbe così concepirsi:

« Qualunque patto contrario alle disposizioni della presente legge, dettate nell'interesse dell'operaio, è nullo, e la nullità va dichiarata anche d'ufficio ».

Da ultimo si potrebbe modificare la forma per serbare il concetto dell'ultima parte del secondo comma.

CHIMIRRI, ministro di grazia e giustizia, accetta la soppressione del secondo comma.

L'emendamento alla seconda parte potrebbe accettarsi, formulandolo più chiaramente.

L'art. 12 è approvato in questo testo:

Art. 12.

« Qualunque patto inteso a deludere o scemare la misura dell'indennità minima assegnata dall'art. 11 è nullo.

Tuttavia è consentito alle dette Casse e alle Società private di stabilire a favore del danneggiato altre indennità e compensi, per essere sodd sfatte, mercè cure dirette e somministrazioni di viveri, che nell'atto di approvazione dello statuto pel Real decreto siano riconosciute equivalenti alle indennità legali.

Art. 13.

I crediti verso gli istituti assicuratori per indennità non possono essere nè ceduti, nè sequestrati.

AURITI, relatore, propone che quest'articolo si formoli così:

« Il credito dell'indennità non si può cedere nè può essere sequestrato ».

Dietro osservazioni dei senatori Calenda V., Pascale e del relatore, l'art. 13 viene approvato nel testo seguente:

Art. 13.

Il credito dell'indennità o della rendita equivalente non si può cedere, nè può essere sequestrato.

PRESIDENTE rinvia il seguito della discussione a lunedì.

La seduta è levata alle ore 5. »

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Sabato 27 febbraio 1892.

Presidenza del presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 2,25.

D'AYALA-VALVA, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

SANGUINETTI A. prega il presidente a voler fornire notizie sulla salute dell'onorevole Ferracciù.

PRESIDENTE è dolente di dover partecipare alla Camera che le condizioni di salute dell'onorevole Ferracciù sono assai gravi. Egli fa i più caldi augurii perchè l'illustre uomo si possa presto ristabilire e sia conservato alla patria.

ARCOLEO, sotto-segretario di Stato per l'agricoltura e commercio, rispondendo all'interrogazione dell'onorevole Tassi, « se come successore dell'onorevole Chimirri, che fa però tuttora parte del Ministero, intenda di sciogliere la formale promessa, presentando senza

dilazione il preparato progetto di legge unico sulla caccia, » espone i precedenti parlamentari della questione, che è assai difficile a regolarsi; il Governo spera di poter presentare presto un disegno di legge in proposito.

TASSI non può dichiararsi pienamente sodisfatto delle risposte dell'onorevole sottosegretario di Stato, e ricorda come egli altra volta abbia ricevuto dal ministro Chimirri promessa formale che avrebbe presentato presto un disegno di legge.

Crede che sarebbe conveniente per il Governo consultare le persone competenti nella materia, per poter meglio superare le difficoltà che si oppongono a regolarla con una legge.

BRANCA, ministro dei lavori pubblici, risponde ad una interrogazione dell'onorevole Imbriani-Poerio « per conoscere quando intenda di emettere il Decreto di approvazione del disegno esecutivo della ferrovia Barletta-Spinazzola ».

Nota anzitutto come per la legge del 1888 la ferrovia Barletta-Spinazzola si deve compiere in tre anni dopo l'apertura della linea Rocchetta-Gioia, e che si può costruire in poco più di un anno.

La domanda per emettere il decreto di esecuzione deve venire dalla Società, ma questa domanda non è finora venuta perchè il comune di Andria (che non fa parte del Consorzio per la ferrovia stessa) voleva fosse modificato il tracciato, ed aveva in tal senso avviato trattative con la Società.

Il Ministero non aveva ragione di mettere la Società in mora, perchè entro il limite di tempo assegnato dalla convenzione la ferrovia si potrà costruire anche se la domanda di concessione verrà con ritardo.

IMBRIANI. È stato mosso a far la sua interrogazione dal pericolo che non si intimi in tempo il decreto alla Società, e questa ne tragga poi pretesto per accampare pretese esagerate verso lo Stato.

BRANCA, ministro dei lavori pubblici, presenta un disegno di legge già approvato dal Senato, per modificazioni alla legge di espropriazione per causa di pubblica utilità.

Svolgimento di una proposta d'iniziativa parlamentare per estendere le disposizioni della legge 28 *giugno* 1885.

VALLE ANGELO dà ragione della seguente proposta di legge, firmata anche dagli onorevoli Garibaldi, Simonelli, Ferri, Aili-Maccarani, Barazzuoli, Giovagnoli, Muratori, Luciani, Cucchi Francesco, Imbriani-Poerio, Pansini, Pais, Armirotti, Engel, Panattoni, Diligenti, Pantano, Fratti, Elia, Accinni, Giorgi, Leali, Siacci, Miceli, Basetti, Sanguinetti Cesare, Lagasi, Tabacchi, Canzio, Amadei.

« Le disposizioni della legge 28 giugno 1885, s'intendono applicabili anche a coloro, che, sbarcati a Talamone od ivi presentatisi per essere imbarcati, dimostrino di aver di poi preso parte alla campagna del 1860, o ne siano stati impediti per motivi di leva ».

NICOTERA, ministro dell'interno, non si oppone alla presa in considerazione.

(La Camera prende in considerazione la proposta di legge).

Seguito della discussione sulla mozione del deputato Perrone.

ARBIB crede necessario che la Camera la faccia finita una volta con la leggenda che si è formata intorno all'aumento dei Corpi di esercito; aumento che alcuni attribuiscono a ragioni diverse da quelle che lo hanno consigliato, vale a dire le necessità della difesa nazionale.

All'onorevole Perrone, che ha con molta energia sostenuto ieri che i Corpi d'esercito possano ridursi da dodici a nove, l'onorevole ministro ha risposto ieri in modo esauriente; ma l'oratore ritiene che la parola del ministro debba essere secondata e confortata da quella del presidente del Consiglio e da un voto esplicito della Camera; per assicurare esercito e paese del carattere di stabilità dei quadri dell'esercito.

Anche l'oratore è fautore delle economie, ma non crede che sia necessaria un'inchiesta per ottenerle, quando c'è un ministro che non chiede di meglio che di poterne introdurre nel suo bilancio.

TORRACA non concorda con l'on. Arbib sulla questione di metodo, non credendo che la Camera sia oggi in condizione da risolvere la contradizione, nella quale si dibatte, tra gli armamenti e le condizioni economiche e finanziarie del paese.

Non è possibile, a suo modo di vedere, considerare separatamente i varii aspetti della complessa questione. Come si può fulminare costantemente le imposte e pretendere un esercito forte? Se si vogliono economie e diminuzioni di tributi, bisogna rinunziare ai concetti vagheggiati dall'onorevole Imbriani.

Prega quindi l'on. Perrone e l'on. Arbib di non voler provocare dalla Camera un voto che non risolverebbe la questione; augurandosi per altro che venga presto il momento di una determinazione chiara e precisa.

SANI GIACOMO avverte che fin da ieri ha dichiarato che accettava la mozione del deputato Perrone pur non partecipando a molte delle ragioni con le quali il proponente ha creduto di sostenerla.

Riterrebbe, però, più savio e più prudente che la Camera non si pronunciasse in una questione, per la quale, come ha sostenuto l'onorevole Torraca, mancano gli elementi essenziali per una soluzione; si riserva in sede più opportuna di rispondere ad alcune opinioni esposte dall'on. ministro.

MARAZZI prega l'onorevole Perrone di ritirare la sua mozione. Se la manterrà, egli voterà contro, e perchè non ha fede nell'opera delle Commissioni e perchè ritiene che nel bilancio della guerra si possano introdurre economie diverse da quelle indicate dall'onorevole Perrone.

L'ordinamento dell'esercito non dev'essere modificato sotto la pressione di una condizione economica e finanziaria poco lieta: qualche economia si può fare, ma non in modo da indebolire la compagine dell'esercito che, contrariamente a quanto affermò l'onorevole Perrone, ritiene proporzionalmente inferiore a quella delle altre potenze.

Non può perciò consentire allo scioglimento di due Corpi d'esercito, con che si diminuirebbe di un sesto il numero dei combattenti di prima linea. Piuttosto consentirebbe a diminuire di 25,000 uomini la forza bilanciata in tempo di pace. Si dice favorevole a una ferma biennale, e alla soppressione dei distretti, anche non adottando il sistema territoriale.

Raccomanda altresì il decentramento amministrativo. (Bene!)

CAVALLETTO deplora che si metta sempre in questione la compagine dell'esercito, perchè tali discussioni crede lo indeboliscano, e facciano sorgere l'impressione che l'Italia, impotente ad essere una forte nazione militare, intenda di disinteressarsi dalle grandi questioni internazionali.

Raccomanda perciò il Ministero di respingere assolutamente ogni idea di diminuire l'esercito, pur facendo le economie che sono possibili. (Approvazioni).

IMBRIANI non comprende perchè il ministro abbia respinto la proposta dell'onorevole Perrone, essendo ineluttabile la necessità di riparare a uno stato di cose che è il risultato della politica del Governo, e che ogni giorno peggiora.

Non ammette i paragoni con altri paesi i quali, per varii motivi, sono costretti a crescere i loro armamenti.

Dichiara di rendere omaggio a coloro che operarono pel paese, mentre altri nulla fecero... (Rumori — Interruzioni degli onorevoli Molmenti e Cavalletto).

PRESIDENTE richiama l'onorevole Imbriani, notandogli che in parecchi modi si serve il paese, e che in ogni modo egli non può giudicare delle benemerenze dei suoi colleghi. (Vive approvazioni — Applausi a destra).

IMBRIANI persiste a dimostrare la necessità di diminuire le spese militari, ordinando l'esercito in modo che l'Italia basti a sè stessa.

TORRACA parla per fatto personale.

ADAMI dichiara che voterà contro la proposta dell'onorevole Perrone, pure ammettendo che si possono fare le economie accennate dal ministro della guerra.

PELLOUX, ministro della guerra, ripete che non accetta la proposta dell'onorevole Perrone, e neanche il rinvio della proposta medesima.

PRESIDENTE annunzia un ordine del giorno dell'onorevole Gari-

baldi con cui si prende atto delle dichiarazioni del ministro della guerra.

PERRONE risponde a coloro che combatterono la sua mozione, dicendo che essa mira non a diminuire, ma a rafforzare l'esercito, che persiste a credere non abbastanza preparato alle eventualità, di una guerra.

PELLOUX, ministro della guerra, replica brevemente, e insiste nelle dichiarazioni fatte precedentemente.

PERRONE, prendendo atto che l'onorevole ministro non cambierà nulla, ritira la sua mozione.

GARIBALDI ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera, prendendo atto delle dichiarazioni del ministro, passa all'ordine del giorno ».

È dolente che l'onorevole Perrone abbia ritirato la sua mozione. Il paese non può rimanere sotto l'incresciosa impressione di questa discussione.

Vuole che l'Italia abbia un esercito forte, che sappia validamente difendere il suo paese. (Approvazioni — Commenti).

Mantiene il suo ordine del giorno.

PELLOUX, ministro della guerra, dichiara di accettarlo.

GARIBALDI svolge brevemente il suo ordine del giorno.

È fautore della pace e si augura che sorga presto il giorno del disarmo.

L'Italia deve mantenere asciutte le sue polveri, e prepararsi ad ogni evenienza.

Certamente non può contestarsi che le condizioni economiche del nostro paese meritano considerazione. Ma è certo che dobbiamo tenerci preparati.

Giuseppe Garibaldi disse un giorno: guai all'Italia se perde la prima battaglia. Le sorti nostre in una guerra saranno decise nel primo mese.

Perciò vuole un forte esercito di prima linea, con forti quadri: questo è il principale, il resto è questione di dettagli.

Vuole perciò anche la conservazione dei dodici Corpi d'armata, che a Giuseppe Garibaldi parevano ancor pochi.

L'esercito quale è attualmente costituito saprà difendere le nostre frontiere; ma non bisogna in alcun modo indebolirlo.

Perciò, pur desiderando le maggiori economie, vuole che non si tocchi l'attuale forza e compagine dell'esercito.

E, poichè crede esser questo l'intendimento del ministro della guerra, perciò ha proposto il suo ordine del giorno (Approvazioni).

PRESIDENTE annuncia che gli onorevoli Arbib, Fagiuoli ed altri deputati hanno presentato un ordine del giorno identico a quello dell'onorevole Garibaldi.

PAIS. Poichè nessuno ha posto in dubbio la saldezza dei nostri ordinamenti militari, si domanda se vi sia ragione di un voto di fiducia.

Tale voto gli pare ora poco opportuno, poichè la Camera ancora non conosce talune importanti proposte del ministro, e lo stesso bilancio preventivo.

Ha piena fiducia nelle buone intenzioni dell'onorevole ministro; ma non può rilevare come egli abbia seguito un sistema eclettico ed alquanto incerto.

Perciò, ritenendo di non avere egli elementi sufficienti per dare un giudizio dell'opera del ministro, ed essendo bene assodato che l'amore del Parlamento per l'esercito è incontestabile ed assolutamente fuori questione, non crede opportuno che si addivenga ora ad un ordine del giorno.

Voci. Ai voti!

PELLOUX, ministro della guerra. Poichè l'onorevole Pais ritirando la sua mozione vi aggiungeva una dichiarazione restrittiva, si vede nella necessità di richiedere un voto, che, più che di fiducia per lui, sarà una attestazione che non s'intende toccare la compagine dell'esercito. Prega l'onorevole Arbib di unirsi all'ordine del giorno dell'onorevole Garibaldi.

PANTANO ritiene necessarie brevi dichiarazioni a nome anche dei suoi amici. Crede che sia giunto il momento di addivenire ad una graduale trasformazione dell'esercito.

Accetta e approva le innovazioni dell'onorevole ministro; ma le considera soltanto come un primo passo ed una prima promessa.

Vuole ulteriori riforme.

Oltre la riduzione della ferma, vuole la riduzione del contingente in tempo di pace, accompagnata da un largo sviluppo del tiro a segno

Vuole non solo la mobilizzazione, ma il reclutamento regionale.

Vuole ridotto il numero dei Corpi d'armata.

Vuole semplificato l'ordinamento amministrativo, diminuiti gli assegni e le indennità.

Questo vuole pel bisogno della difesa nazionale, e, nel tempo istesso, pei bisogni economici del paese.

Perciò egli e i suoi amici non possono accettare l'ordine del giorno specialmente dopo le dichiarazioni dell'onorevole Garibaldi e dell'onorevole ministro.

PRINETTI comprende come l'onorevole ministro desideri un voto di fiducia, ed è anche disposto a darlo: ma, dopo le parole dell'onorevole ministro e dell'onorevole Garibaldi, gli pare che si voglia impegnare la Camera in un determinato indirizzo dell'amministrazione militare, sì da involgere e pregiudicare i più gravi problemi.

Ora egli tiene a dichiarare che il suo voto, pur significando fiducia, intende lasciare impregiudicata ogni questione di possibili riforme.

BONGHI crede che la questione si sia spostata; l'oratore sarebbe stato contrario alla mozione Perrone perchè contraria alle nostre abitudini, però ora trattasi di un ordine del giorno, che approva incondizionatamente le dichiarazioni del ministro della guerra; in questo caso si può veramente giudicare che la discussione non sia stata sufficiente.

ARBIB accetta volentieri l'ordine del giorno dell'onorevole Garibaldi, ad una condizione che il ministro della guerra dichiari che ha parlato in nome dell'intero Gabinetto.

DI RUDINI', presidente del Consiglio, dichiara che non si può dubitare che l'onorevole ministro Pelloux non abbia parlato a nome del Gabinetto.

PERRONE spiega il significato delle dichiarazioni che ha fatto e si pronunzia favorevole all'ordine del giorno dell'onorevole Garibaldi.

PELLOUX, ministro della guerra, prende atto della dichiarazione dell'onorevole Perrone.

Risponde poi all'onorevole Bonghi che ha già dichiarato che intende introdurre nuove economie nell'esercito.

ZANOLINI dichiara che voterà l'ordine del giorno dell'onorevole Garibaldi, dandogli il significato che il Governo intende mantenere l'ordinamento attuale dell'esercito.

PRESIDENTE mette ai voti l'ordine del giorno dell'onorevole Garibaldi.

(È approvato).

La seduta termina alle 5,25 pom.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

PARIGI, 28 — L'accoglienza che la stampa fa al nuovo ministero è generalmente fredda.

I giornali conservatori e radicali ritengono che il ministero, essendo formato degli stessi elementi del precedente, sarà egualmente un ministero di equivoco. Credono che non durerà a lungo.

Alcuni giornali repubblicani gli fanno buona accoglienza, e lo assicurano che troverà nel Parlamento la maggioranza stabilita.

Però la maggior parte dei giornali repubblicani, specie la *République Française* ed il *Siècle*, rimproverano l'esclusione ingiustificata di Constans, nella quale alcuni vedono il risultato di un intrigo di palazzo ovvero una soddisfazione data al bulangismo.

TRIESTE, 27 — L'amministrazione del *Lloyd* austro-ungarico constata che il capitano, un luogotenente e tre marinai del vapore *Polluce*, tornati dal Brasile, sono morti di febbre gialla.

Quattro marinai, malati, furono sbarcati al Brasile.

Il *Lloyd* non cesserà però il suo servizio convenzionale col Brasile.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 27 febbraio 1892.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI IN CONTANTI		IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.
RENDITA 5 0[0 1.a grida	1 genn 92	—	—		—		92,70 92,67 1/2	— —
RENDITA 5 0[0 2.a grida		—	—	92,45 92,42 1/2	92 44 1[4			— —
detta (piccolo taglio)	»	—	—	92,55	— —			— —
detta 3 0[0 1.a grida	1 ottob. 91	—	—		— —			58 50
detta 3 0[0 2.a grida	»	—	—		— —			101 —
Cert. sul Tesoro Emiss. 1860-64	»	—	—		— —			94 —
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0[0	»	—	—		— —			99 90
Prestito R. Blount 5 0[0	»	—	—		— —			101 10
» Rothschild	1 dicem. 91	—	—		— —			
Obbl. Municip. e Cred. Fondiario.								
Obbl. Municipio di Roma 5 0[0	1 luglio 91	500	500		— —			— —
» 4 0[0 1.a Emissione	1 ottob. 91	500	500		— —			430 —
» 4 0[0 2.a, 3.a, 4.a, 5.a e 6.a Emiss.	»	500	500		— —			420 —
» Cred. Fond. Banco S. Spirito	»	500	500		— —			460 —
» » » Banca Nazionale 4 0[0	»	500	500		— —			477 —
» » » » » 4 1[2 0[0	»	500	500		— —			485 50
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —
» » » » Napoli	»	500	500		— —			— —
Azioni Strade Ferrate.								
Az. Ferr. Meridionali	1 genn. 92	500	500		— —			635 —
» » Mediterranee stampigliate	»	500	500		— —			488 —
» » » certif. provv.	1 luglio 91	500	500		— —			— —
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250		— —			— —
» » Palermo, Mar. Trap. 1.a e 2a. E	1 ottob. 91	500	500		— —			— —
» » della Sicilia	1 luglio 91	500	500		— —			— —
Azioni Banche e Società diverse.								
Az. Banca Nazionale	1 genn. 92	1000	750		— —			1300 —
» » Romana	»	1000	1000		— —			1011 —
» » Generale	1 luglio 91	500	350		— —	318 17 1/2 15 14 13	317 1/2 16 15 14 13	— —
» » di Roma	1 genn. 90	500	250		— —	(17 1/2	(13 1/2 17 17 1/2	300 —
» » Tiberina	1 » 89	200	200		— —			37 —
» » Industriale e Commerciale	1 ottob. 91	500	500		— —			520 —
» » » » cert. prov.	»	500	250		— —			440 —
» Soc. di Credito Mobiliare italiano	1 genn. 92	500	400		— —		377 1/2 378	— —
» » di Credito Meridionale	1 » 88	500	500		— —			45 —
» » Romana per l'Illum. a Gas	15 ottob. 91	500	500		— —		782	— —
» » Acqua Marcia	1 genn. 92	500	500		— —		1125	— —
» » Italiana per condotte d'acqua	1 » 90	500	500		— —	230	230	— —
» » Immobiliare	1 » 92	500	500		— —	191 90 88 1/2 88 87	191 90 89 88 87 86	— —
» » dei Molini e Magaz. Generali	1 luglio 90	250	250		— —		(83 1/2 89 1/2	83 —
» » Telefoni ed App. Elettriche	1 genn. 89	100	100		— —			— —
» » Generale per l'Illuminazione	1 » 90	500	500		— —			230 —
» » Anonima Tramway Omnibus	»	125	125		— —			116 —
» » Fondiaria Italiana	1 genn. 89	150	150		— —			— —
» » della Min. e Fond. Antimonio	1 ottob. 90	250	250		— —			— —
» » dei Materiali laterizi	»	250	250		— —			— —
» » Navigazione Generale Italiana	1 genn. 92	500	500		— —			308 —
» » Metallurgica Italiana	1 » 90	500	500		— —			190 —
» » della Piccola Borsa di Roma	1 dicem. 91	250	250		— —			210 —
» » Cautohouc	1 genn. 90	200	200		— —			60 —
» » An. Piemontese di elettricità	1 » 91	250	250		— —			250 —
» » Risanamento di Napoli	1 » 92	250	250		— —		147 148	— —
Azioni Soc. Assicurazioni.								
Az. Fondiarie Incendi	1 genn. 90	100	100		— —			85 —
» Fondiarie Vita	1 » 91	250	125		— —			235 —
Obbligazioni diverse.								
Obbl. Ferroviarie 3 0[0 Emiss. 1887-88-89	1 genn. 92	500	500		— —			290 —
» » Tunisi Goletta 4 0[0 (oro)	1 luglio 91	1000	1000		— —			— —
» Strade ferrate del Tirreno	1 genn. 92	500	500		— —			436 —
» Soc. Immobiliare	1 ottob. 91	500	500		— —			407 —
» » 4 0[0	»	250	250		— —			170 —
» » Acqua marcia	»	500	500		— —			500 —
» » SS. FF. Meridionali	»	500	500		— —			— —
» » FF. Pontebba Alta Italia	1 luglio 91	500	500		— —			— —
» » FF. Sarde nuova Emis. 3 0[0	1 ottob. 91	500	500		— —			— —
» » FF. Paler. Ma. Tra. I S. (oro)	»	300	300		— —			— —
» » » » » » II » »	1 genn. 91	300	300		— —			— —
» » FF. Second. della Sardegna	»	500	500		— —			— —
» » FF. Napoli-Ott. (5 0[0 oro)	»	250	250		— —			— —
Buoni Meridionali 5 0[0	»	500	500		— —			— —
Titoli a Quotazione Speciale.								
Rendita Austriaca 4 0[0 (oro)	»	—	—		— —			— —
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 ottob. 91	25	25		— —			— —

OSSERVAZIONI

Media dei corsi del consolidato Italiano a contanti nelle varie borse del Regno.

26 febbraio 1892.

Consolidato 5 0[0 . . . . L. 93 427
Consolidato 5 0[0 senza la cedola del semestre in corso . . . . . . » 90 257
Consolidato 3 0[0, nominale . . . . » 58 062
Consolidato 3 0[0 senza cedola, nominale . » 56 757

B. TANLONGO, Presidente.

Sconto	CAMBI		Prezzi fatti		Nomin.
3	Francia	90 giorni	— —	— —	102 70
	Parigi	Cheques	— —	— —	103 50
3	Londra	90 giorni	— —	— —	25 90
	»	60 giorni	— —	— —	»
	»	Cheques	— —	— —	»
	Vienna-Trieste	90 giorni	»	»	»
	Germania	Cheques	»	»	»

Risposta ai premi . . . . . . } 26 Febbraio
Prezzi di compensazione . . . }
Compensazione . . . . 27 »
Liquidazione . . . . 29 »

Sconto di Banca 5 1[2 0[0. Interessi sulle anticipazioni.

Per il Sindaco: ADOLFO CAVACEPPI.
Visto: Il Deputato di Borsa: ROMOLO TITTONI.

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE FEBBRAIO 1892.

Rendita 5 0[0	92 50	Az. Banco di Roma	300 —	Az. Soc. Mat. Later.	225 —
» 3 0[0	58 —	» Banca Tiberina	35 —	» » Navig. Gen. Italiana	310 —
Obbl. Beni Eccles.	94 —	» » Ind. e Com.	600 —	» » Metallurgica Italiana	230 —
Prest. Rotschild 5 0[0	101 —	» » » Certif.	465 —	» » della Piccola Borsa	210 —
Ob. città di Roma 4 0[0	425 —	» Soc. Cred. Mobil.	380 —	» » Caoutchouc	65 —
» Credito Fondiario Santo Spirito	460 —	» » » Merid.	47 —	» » An. Piem. di Elettr.	250 —
» Credito Fondiario Banca Nazionale	480 —	» » Gas stampigl.	800 —	» » Risanamen.	153 —
» Credito Fondiario Ban. Naz 4 1[2 0[0	485 —	» » Acqua Marcia st.	1140 —	» » Fondiar. incendi	85 —
Az. Fer Meridionali	631 —	» » Condot. d'ac.	234 —	» » Fond. Vita	230 —
» » Mediterranee	488 —	» » Gen Illumin.	235 —	Obbl. Soc. Imm. 5 0[0	405 —
» » certif.	478 —	» » Tramway Om.	116 —	» » » 4 0[0	170 —
» Banca Nazionale	1315 —	» » cert. prov.	— —	» » Ferroviarie	290 —
» » Romana	1018 —	» » Molini e Magaz. Gen.	85 —	» Ferr. Napoli-Ottaiano	242 —
» » Generale	323 —	» » Immobiliare	212 —		
		» » Fond. Italiana	— —		
		» » Min. Antim.	— —		

TUMINO RAFFAELE, Gerente. — Tipografia della *Gazzetta Ufficiale*.